

PROCURA GENERALE DI RAPPRESENTANZA IN DOGANA

Con la presente procura, da valersi ad ogni effetto di legge, il Mandante conferisce espresso mandato alla Mazzoleni & Facori Spedizioni Internazionali srl con sede presso l'Autoporto di Ferneti a Monrupino (TS) p.i. 00783580327, di seguito "Mandatario", ad operare in dogana in rappresentanza diretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Reg. CEE n. 2913/1992 secondo le modalità che il Mandatario riterrà più opportune, nell'esclusivo interesse del Mandante, e tenuto conto della natura particolare delle operazioni da svolgere. Il mandante attribuisce inoltre al Mandatario la possibilità di estendere gli effetti del mandato ai Doganalisti regolarmente iscritti all'Albo Professionale della cui collaborazione il mandatario voglia avvalersi conferendo inoltre ogni e più ampia facoltà in relazione all'espletamento dell'incarico conferito manlevando contestualmente ed espressamente il mandatario da ogni responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente attribuitagli nell'espletamento del mandato stesso.

Articolo 1: oggetto del contratto ed incaricati delle operazioni doganali

- 1.1 Il presente mandato regola tutti i rapporti intercorrenti tra le parti aventi oggetto la conclusione in nome e per conto del Mandante di tutte le operazioni doganali e le relative prestazioni accessorie, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE n. 2913/1992).
- 1.2 Le prestazioni accessorie di cui al comma precedente ricomprendono tutte le attività necessarie ai fini dell'esecuzione del mandato, ivi compresa la redazione di dichiarazioni e l'espletamento delle formalità necessarie per l'eventuale introduzione di merci in deposito IVA, ove richiesto ed opportuno, conferendo allo scopo ogni potere necessario al compimento della suddetta operazione.
- 1.3 Le operazioni oggetto del presente accordo includono anche le eventuali operazioni connesse od accessorie quali, ai fini esemplificativi ma non esaustivi, revisioni di accertamento ed assistenza in dogana; operazioni che di volta in volta verranno commissionate a mezzo fax, mail o, semplicemente, tramite la consegna dei relativi documenti.
- 1.4 Il Mandatario è autorizzato ad effettuare pagamenti od a riceverne in nome e per conto del Mandante rilasciando relativa quietanza.
- 1.5 Nel caso di passaggio della merce a magazzino (nazionale, estero o IVA) il mandato include, quando possibile, il controllo sommario della merce e relativi imballi, l'integrità di eventuali sigilli, nonché la verifica della marcatura e l'allocatione della stessa in attesa delle istruzioni di consegna

Articolo 2: Obblighi del Mandatario e degli altri incaricati

- 2.1 Nell'esecuzione delle relative attività, i soggetto incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali si atterrano strettamente alle istruzioni del Mandatario il quale si impegna, a sua volta, a rendere immediatamente nota al Mandante qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento dell'incarico e/o ogni variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso.

Articolo 3: Obblighi del Mandante

- 3.1 Il Mandante si impegna a fornire di volta in volta al Mandatario tutti i documenti necessari all'adempimento del presente mandato ed in particolare i documenti che precisano la qualità merceologica, la quantità, l'origine doganale preferenziale o non preferenziale ed il valore in dogana delle merci oggetto delle dichiarazioni doganali.

3.2 Il Mandante dichiara che le merci oggetto del presente mandato non appartengono, salva espressa indicazione contraria fornita per iscritto caso per caso, alle categorie di prodotti di seguito menzionate:

- **Beni a duplice uso:** i prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE n. 428/2009 che modifica ed aggiorna il Reg. CE n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Dual Use). Non sono inoltre compresi nell'elenco dei beni a duplice uso indicati nell'allegato 1 alla decisione n. 94/942 e successive modifiche del Consiglio UE relativo all'attuazione del Reg. CE 1334/2000 modificato dal Reg. CE 116/08 e Reg. 423/07 per le spedizioni in Iran.
- **Prodotti chimici:** i prodotti non sono soggetti alle disposizioni del Reg. CE n. 689/2008 e successive modifiche ed integrazioni sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche.
- **Prodotti che riducono lo strato di ozono:** i prodotti non rientrano fra quelli citati nel Reg. CE 2037/2000, Reg. CE 29/2006, Reg. CE 1005/2009 e loro successive modifiche ed integrazioni relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono.
- **Prodotti e tecnologie militari:** i prodotti non rientrano fra quelli indicati nelle note "MG" in base al Reg. CE 423/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Prodotti compresi nella dichiarazione di Washington:** i prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE 338/97 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- **Beni culturali:** i prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE 116/09 e successive modifiche ed integrazioni relativo all'esportazione dei beni culturali.
- **Tortura e repressione:** i prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE 1236/2005 e successive modifiche ed integrazioni relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti.
- **Rifiuti:** i prodotti non sono da considerarsi rifiuti e non rientrano nell'elenco di cui al D.L. n. 22 del 05.02.1997 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni
- **Controllo sulla pelle da pellicceria di cane e gatto:** i prodotti non contengono pelliccia di cane e gatto, in conformità al Reg. CE 1523/2007
- **Materiali di armamento:** i prodotti non appartengono ai materiali di armamento di cui alla legge 185/90
- **Gas fluorati ad effetto serra:** i prodotti non rientrano tra quelli interessati dal divieto di immissione in commercio di gas fluorati ad effetto serra di cui al Reg. CE 824/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

3.3 Il Mandante dichiara che le merci importate ed i loro imballaggio sono in regola per quanto riguarda le etichettature e che non presentano marchi, segni od altre indicazioni di origine o provenienza false o fallaci ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false od ingannevoli indicazioni di origine nonché ai sensi della legge 350 del 24.12.2003 art. 4 comma 49 e 49bis e del D.L. n. 135 del 25.09.2009 art. 16

3.4 Il Mandante solleva e tiene indenne il Mandatario ed i suoi eventuali sub-mandatari da ogni responsabilità ed onere, inclusi i costi per spese legali, connessi all'espletamento del presente mandato e determinatisi per cause al Mandante stesso ascrivibili fra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la consegna di documenti o informazioni incomplete o non veritiere anche per responsabilità del fornitore del Mandante stesso.

Articolo 4: Poteri del Mandatario e degli altri incaricati

4.1 Il Mandante attribuisce al Mandatario ed ai soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti

doganali di cui il Mandatario si dovesse eventualmente avvalere, ogni e più ampio potere, incluso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime e/o le altre che necessitassero ai fini dell'espletamento del mandato e di tutte le operazioni accessorie ed affini.

4.2 Il Mandante delega espressamente il Mandatario, qualora necessario, a compilare ed a sottoscrivere in Suo nome e per Suo conto il modello DV.1. A tal fine, il Mandante dichiara in virtù del presente mandato quanto segue:

- Le informazioni relative agli elementi costitutivi del valore in dogana della merce ed i valori indicati sulle fatture di importazione corrispondono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per dette merci;
- Non esistono restrizioni sulla cessione o sull'utilizzazione delle merci importate dl Mandante;
- Non esistono legami fra il Mandante e le società venditrici ai sensi dell'art. 143 del Reg. CE 2454/1993;
- Nessuno degli elementi previsti dall'art. 32 del Codice Doganale Comunitario, tra quelli da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, sono da includersi nelle transazioni di cui trattasi ad esclusione delle spese di trasporto ed assicurazione quando non comprese nel prezzo di fattura;
- Il Mandante si impegna ad adempiere agli obblighi imposti dal D.L. n. 223 del 04.07.2006 (Decreto Bersani) nonché a fornire tutte le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l'amministrazione Finanziaria dovesse eventualmente richiedere ai sensi dell'art. 181bis del Reg. CE 2454/1993.

Articolo 5: Sostituzioni

5.1 Il Mandante da facoltà al Mandatario di farsi sostituire da altre persone, conferendo loro analogo potere.

Articolo 6: Validità e recesso delle parti

6.1 Il presente mandato resta valido sino a revoca scritta di una delle parti e si considera quindi esteso a tutte le operazioni effettuate in nome e per conto del mandante dalla data della sua sottoscrizione sino ad eventuale revoca.

Articolo 7: Foro competente

7.1 Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente mandato si intende sin d'ora competente in via esclusiva il foro di Trieste.

Articolo 8: Condizioni generali di contratto

8.1 Il presente mandato si intende svolto alle Condizioni Generali di Contratto reperibili sul sito www.mazzoleniefacori.it alla sezione "Terms and Conditions", ed in subordine alle Condizioni Generali praticate dagli Spedizionieri Italiani, reperibili sul sito www.fedespediti.it che, quindi, si danno per lette ed approvate per intero. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C., le seguenti clausole sono specificatamente approvate e sottoscritte: 5. *Termini di consegna*, 9. *Diritto di ritenzione*, 11. *Responsabilità*, 12. *Danni occorsi in tratta ignota*, 13. *Danni indiretti*, 14. *Reclami*.